

Deliberazioni del COA: quale efficacia probatoria?

Le deliberazioni del COA sono atti muniti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., sicché fanno piena prova, fino a [querela di falso](#), "delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto domanda di [revocazione](#) ex [art. 395 n. 2 cpc](#) eccependo l'asserita falsità della delibera dell'Ordine circondariale impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 26 novembre 2018, n. 161 (pubbl. 22.5.2019)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

Viene chiamato il ricorso iscritto al n. 194/18 RG (Avocat [OMISSIS] + 81) ;

Dott.ssa [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott.ssa [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott.ssa [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott.ssa [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];

Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];

Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott. [OMISSIS];
Dott.ssa [OMISSIS];

per la revocazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense RD n. 85/18 con la quale erano stati rigettati i ricorsi dagli stessi proposti avverso la deliberazione del COA di [OMISSIS] di cancellazione dalla Sezione speciale dell'Albo.

Per i ricorrenti è presente solo l'avv. [OMISSIS];

è presente il difensore dei ricorrenti avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, sono presenti gli avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.G., il quale, ritenute infondate le eccezioni preliminari, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione;

Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore dei ricorrenti, avv. [OMISSIS], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 20.8.18 [OMISSIS] e altri 80 hanno chiesto la revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza di questo Consiglio n. 85 del 27.7.2018 con la quale erano stati rigettati i loro ricorsi avverso la deliberazione a mezzo della quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] li aveva cancellati dalla sezione speciale dell'Albo relativa agli avvocati stabiliti, in quanto in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato in Romania dall'organismo U.N.B.R. - struttura "Bota", non legittimato al rilascio di detto titolo.

I ricorrenti affermano di avere domandato, nell'impugnare la deliberazione di cancellazione, anche la declaratoria di nullità della deliberazione n. 422/16, in data 27.10.2016, con la quale era stato aperto il procedimento di cancellazione.

Dalla sentenza oggetto della domanda di revocazione si evince che una delle contestazioni mosse dai ricorrenti al Consiglio dell'Ordine aveva riguardato la legittimità della deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione; era stata cioè lamentata la violazione dell'art. 527 c.p.p., ritenuto applicabile alla fattispecie, perché, in presenza di quattro voti favorevoli e di quattro voti contrari tale deliberazione sarebbe stata approvata considerando di valore doppio il voto del Presidente, previsione – avevano sostenuto i ricorrenti – non contemplata dall'art. 527 in parola.

L'eccezione era stata rigettata da questo Consiglio sul rilievo che tre dei quattro voti asseritamente contrari erano in realtà voti nulli, in quanto espressi in modo condizionato: dal tenore della deliberazione risultava infatti che tre consiglieri avevano espresso "voto relativamente non favorevole" in considerazione della "*necessità che il doveroso, pur*

condiviso avvio dei procedimenti di cancellazione” fosse “comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione”. Pertanto, secondo questo Consiglio Nazionale, attesa la nullità di questi tre voti condizionati, vi era stato un unico voto contrario, con la conseguenza che la deliberazione di apertura del procedimento era stata ritualmente assunta (con quattro voti favorevoli e uno contrario).

Nella domanda di revocazione il difensore dei ricorrenti assume di avere conosciuto solo il 26.7.2018, in quanto trasmessogli unitamente ad un esposto disciplinare del Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS] nei propri confronti, il verbale integrale della seduta di detto Consiglio dell'Ordine del 27.10.2016, nella quale era stato deliberato l'avvio del procedimento di cancellazione, avendo fino a tale data conosciuto solo il testo della deliberazione e non dunque anche il tenore della verbalizzazione precedente la deliberazione; e di avere così potuto constatare solo il 26.7.2018 che i tre voti che nel testo della deliberazione erano stati indicati come “relativamente non favorevoli”, come sopra ricordato, in realtà nella parte del verbale precedente il testo della deliberazione comparivano come voti contrari con la seguente motivazione: *“in quanto indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa”*.

Con la conseguenza che erano stati espressi quattro voti favorevoli e quattro espressamente e non condizionatamente contrari e che pertanto la deliberazione di apertura dei procedimenti di cancellazione non era stata approvata, non essendosi formata una maggioranza e non essendo applicabile la regola del valore doppio del voto del Presidente, *“stante quanto riportato nella sentenza impugnata”*.

La deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione sarebbe stata pertanto artatamente e dolosamente modificata allo scopo di annullare tre voti contrari.

Se questo Consiglio avesse avuto conoscenza del verbale riportante i tre voti espressamente contrari (che avrebbero determinato la parità tra voti favorevoli e voti contrari) avrebbe accolto l'eccezione di nullità della deliberazione in questione e della conseguente deliberazione di cancellazione.

I ricorrenti affermano altresì che il Consiglio dell'Ordine aveva loro negato l'accesso al verbale in parola e nel fare ciò aveva assunto che non sussisteva alcun loro interesse dal momento che detto verbale era stato trasfuso nella delibera che era stata rilasciata e che anche il TAR di Catania, dinanzi al quale avevano impugnato il diniego di accesso, aveva rigettato il gravame sulla scorta della medesima ragione.

Assumono così ricorrere gli estremi della revocazione straordinaria ai sensi dei numeri 1 e 3 dell'art. 395 c.p.c., ai quali aggiungono, ma solo nella domanda finale, e senza corredo argomentativo, il n. 2.

Sotto il profilo di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c. i ricorrenti affermano che la decisione impugnata sarebbe l'effetto del dolo del Consiglio dell'Ordine. Il contegno doloso sarebbe consistito (i) nella modificazione del voto contrario in voto "relativamente non favorevole", (ii) nella preclusione dell'accesso al verbale della seduta in questione sulla scorta della falsa dichiarazione che il contenuto di detto verbale era stato trasfuso integralmente nella deliberazione e (iii) nell'essersi, il Consiglio, costituito dinanzi al TAR di Catania, dichiarando anche in quella sede che il documento era già conosciuto dai ricorrenti in quanto trasfuso integralmente nella deliberazione di avvio del procedimento e nell'aver ripetuto ciò nel giudizio dinanzi a questo Consiglio Nazionale definito con la decisione oggetto della domanda di revocazione. Tale contegno sarebbe stato idoneo a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al Giudice l'accertamento della verità.

Sotto il profilo di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. i ricorrenti affermano di avere fatto il possibile per acquisire tempestivamente il verbale in questione (richiesta di accesso e ricorso al TAR), ma che la produzione del verbale in parola era stata resa impossibile per fatto e colpa del Consiglio dell'Ordine, soggiungendo che il documento in parola, se esibito con il ricorso a questo Consiglio, avrebbe determinato un esito differente del giudizio.

Chiedono la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, allegando la sussistenza del *periculum in mora*, atteso il gravissimo danno derivante dall'impossibilità di esercitare la professione, e del *fumus boni iuris*, per le ragioni ricordate.

Chiedono la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica, ove questo Consiglio ravvisasse ipotesi di reato, nonché al Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS].

Chiedono dunque, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza di questo Consiglio Nazionale n. 85/2018, in data 23.7.2018 (*recte* 27.7.2018), notificata in data 30.7.2018, la revocazione della stessa ex art. 395, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. e per l'effetto l'accoglimento dei ricorsi presentati e la declaratoria di nullità della deliberazione di cancellazione.

2. Con autonoma istanza in data 3.9.2018 veniva ribadita l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, valorizzandosi anche il pericolo di pregiudizio per le parti difese dai ricorrenti e per il "sistema giustizia che verrebbe notevolmente aggravato", nonché la circostanza che l'esercizio professionale era stato svolto a seguito dell'iscrizione da parte del Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS].

3. Veniva fissata, per la trattazione dell'istanza di sospensione, l'udienza in camera di consiglio del 27.9.2018.

4. In data 25.9.2018 il Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS] trasmetteva a mezzo pec a questo Consiglio Nazionale memoria di costituzione per resistere al ricorso per revocazione, con la quale concludeva per il rigetto della domanda di sospensione e della

domanda di revocazione e, in subordine, per il rigetto dei ricorsi proposti avverso le cancellazioni.

Queste nella sostanza le difese dell'Ordine.

Il ricorso è inammissibile. Negli originari ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione era stato dedotto che la deliberazione di apertura del relativo procedimento aveva registrato quattro voti a favore e quattro voti contrari, dovendosi ritenere contrari i voti dei tre consiglieri che avevano ravvisato la necessità della copertura assicurativa, dal momento che alla data della deliberazione non vi era tale copertura. I ricorrenti avevano dunque già allegato nei loro ricorsi a questo Consiglio Nazionale la circostanza che assumono di avere scoperto solo ora. Oltre tutto alla seduta in questione aveva partecipato, quale componente del Consiglio, anche l'avv. [OMISSIS], difensore dei ricorrenti, che dunque ben conosceva le tre dichiarazioni di voto in questione, secondo le quali l'avvio del procedimento era doveroso, ma era necessario provvedere preliminarmente ad una adeguata copertura assicurativa. Non è prospettabile dunque alcun dolo, non essendovi immutazione dei fatti; manca altresì qualsiasi attività del Consiglio volta a paralizzare la difesa avversaria impedendo al Giudice l'accertamento della verità. La censura dei ricorrenti, relativa all'esito del voto in parola, è stata già esaminata dalla sentenza di cui si chiede la revocazione. Le dichiarazioni di voto dei consiglieri *"sono fedelmente riportate nella deliberazione come "relativamente non favorevoli" (ovverosia contrarie), esprimendosi contro l'avvio del procedimento (e, tuttavia, per la sua doverosità). Ma se i ricorrenti erano già a conoscenza del voto contrario dei tre Consiglieri ..., il ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto non solo manca la novità del documento asseritamente scoperto ex post, ma non è immaginabile alcun dolo volto a paralizzare una difesa che, invece, negli stessi termini, è stata già svolta. E se la deliberazione n. 422/2016 era già conosciuta ..., il ricorso per revocazione manca di presupposto ed è ovviamente irricevibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine di cui all'art. 326 c.p.c."*. Inoltre la sentenza del TAR è passata in giudicato, talché è incontrovertibile che i ricorrenti erano a conoscenza delle circostanze che il ricorso per revocazione vorrebbe far credere che siano state scoperte solo ora.

Il ricorso è comunque infondato. Confrontando le espressioni contenute nella deliberazione (secondo cui i tre consiglieri *"ribadiscono la necessità che il doveroso, pur condiviso avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione"*) con i voti riportati nel verbale (dal quale risultano i tre voti contrari *"in quanto indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa"*) non si vede quali siano le differenze. Non solo dunque *"manca il dolo, non essendo stata in alcun modo realizzata una fraudolenta*

macchinazione, attraverso artifici e raggiri oggettivamente diretti a paralizzare la difesa avversaria (che aveva già fatto valere nei propri ricorsi il fatto che i 3 voti erano contrari), ma manca qualsiasi attività, da parte del COA, men che lecita I ricorrenti non provano, e nemmeno indicano, alcun artificio idoneo a paralizzare le loro difese; né possono negare di averle già svolte, nello stesso senso ora sostenuto nel ricorso per revocazione". Quanto al motivo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., manca la dimostrazione della decisività del documento. Dal verbale in questione si trae, secondo i ricorrenti, che i tre voti relativamente non favorevoli erano contrari, ma tale assunto era già stato sostenuto nei ricorsi introduttivi (che propugnavano la tesi che il voto del Presidente non vale il doppio). *"I 3 voti esprimono invero questa determinazione: se viene stipulato un contratto di assicurazione ... , il voto non può che essere favorevole ...; se il contratto di assicurazione non viene stipulato, il voto è contrario. E subordinare il voto a una circostanza esterna, non riguardante il merito della scelta oggetto del voto ..., costituisce una inammissibile condizione. Ne segue che il documento pretesamente ora conosciuto non altera in alcun modo le prospettazioni conosciute da codesto Consiglio, la cui decisione muove proprio dalla situazione di parità di voti sostenuta dai ricorrenti, per approdare alla innegabile nullità dei 3 voti basati sull'apposizione della vista condizione".* Inoltre secondo questo Consiglio Nazionale potrebbe trovare applicazione l'art. 59 della legge n. 247 del 2012, che attribuisce valore doppio al voto del Presidente, talché non è affatto dimostrato che il verbale in questione avrebbe determinato un esito diverso, mancando così il nesso causale tra la circostanza denunciata e la decisione. La circostanza indicata come nuova (e cioè che i voti contrari erano quattro) era stata indicata negli stessi termini nei ricorsi, sicché questo Consiglio Nazionale l'ha già delibata.

La mancanza di *fumus* preclude l'accoglimento della domanda di sospensione.

5. All'udienza del 27.9.2018 veniva trattata l'istanza di sospensione, che veniva rigettata per difetto del necessario *fumus boni iuris*, non risultando dato discutere dell'allegata falsità atteso che la deliberazione in questione è atto munito di fede privilegiata e che avverso la stessa non risultava essere stata proposta querela di falso.

6. Veniva fissata l'udienza del 25.10.2018 per la trattazione del merito.

7. Con memoria trasmessa a mezzo pec in data 14.10.2018 i ricorrenti aggiungevano quanto segue.

L'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] alla costituzione nel presente giudizio era nulla per l'illegittima composizione del Consiglio stesso e perché la sua composizione non gli consentiva di operare legittimamente e ciò per le incompatibilità di tre consiglieri – che, avendo assunto incarichi giudiziari conferiti da magistrati del circondario, erano decaduti ex art. 28, c. 10, l. n. 247 del 2012 –, per le dimissioni di altro

consigliere e per la necessaria astensione del difensore dei ricorrenti, anch'egli consigliere, avendo così il Consiglio solo quattro consiglieri su nove legittimati a deliberare (nella materia in questione), con impossibilità di integrare il necessario *quorum* costitutivo di cui all'art. 28, c. 11, della l. n. 247 del 2012 e con la conseguente nullità della deliberazioni autorizzativa della costituzione nel presente giudizio e della costituzione stessa. Non era pertanto dato comprendere come questo Consiglio Nazionale, al quale la questione era stata prospettata e documentata all'udienza per la trattazione dell'inibitoria, avesse ammesso la costituzione del Consiglio dell'Ordine, a nulla valendo la dichiarazione del Presidente e difensore del Consiglio stesso secondo cui i tre consiglieri che si erano trovati nella situazione di incompatibilità avevano rinunciato agli incarichi, non solo perché essa non era provata, ma perché la rinuncia agli incarichi avvenuta dopo il termine di trenta giorni determinava l'immediata decadenza.

I tre voti qualificati nella delibera di apertura del procedimento di cancellazione quali voti relativamente non favorevoli erano contrari e non consentivano la formazione di una maggioranza: di qui l'ipotesi, formulata nel ricorso avverso le cancellazioni, di attribuzione del valore doppio al voto del Presidente.

In ogni caso se i tre consiglieri in questione avevano ritenuto necessaria la preventiva stipulazione di una polizza, era evidente che il voto non poteva che ritenersi contrario. Il difensore dei ricorrenti era a conoscenza di quanto avvenuto nella seduta del 27.10.2016, ma non ne aveva la prova documentale e anche se l'avesse avuta non avrebbe potuto utilizzarla in giudizio, attesa la sua qualità di componente del Consiglio dell'Ordine.

A nulla valeva la mancata impugnazione della decisione del TAR, che non significava che il Consiglio dell'Ordine non avesse dolosamente impedito l'accesso alla prova.

Il Consiglio dell'Ordine, nel costituirsi nel presente giudizio, aveva ammesso che i voti erano contrari.

Era indubbio che solo la scoperta del documento rappresentato dal verbale aveva reso possibile la revocazione.

La cancellazione degli *avocat* non poteva essere considerato un atto dovuto.

L'eccezione di giudicato opposta dal Consiglio dell'Ordine era infondata, in quanto con la revocazione non si lamentava la mancata conoscenza del documento "verbale", ma la mancata conoscenza del suo contenuto, relativamente alla parte concernente la formazione del voto, talché non vi era tra i due giudizi (quello dinanzi al TAR e quello di revocazione) né identità di oggetto né di rapporto giuridico sottostante.

Il diritto all'iscrizione era un diritto acquisito, la cui violazione poteva determinare, se mantenuta per tutta la durata del processo, un pregiudizio irreparabile.

8. In data 19.10.2018 il Consiglio dell'Ordine depositava estratti dai ricorsi con i quali erano state impugnate dinanzi a questo Consiglio le deliberazioni di cancellazione, estratti dai quali risultava la deduzione della nullità della deliberazione di apertura del procedimento per essere stato attribuito, in presenza di quattro voti favorevoli e quattro voti contrari, valore doppio al voto del Presidente.

9. Con nota del 20.10.2018 i ricorrenti eccepivano l'inammissibilità della produzione documentale per non essere il Consiglio dell'Ordine costituito per il merito della revocazione – la sua costituzione avendo riguardato l'inibitoria – e comunque per la tardività di tale produzione in relazione al disposto degli artt. 60 e 61 del r.d. n. 37/34; ne chiedevano pertanto l'estromissione.

DIRITTO

10. Per la loro natura preliminare vanno anzi tutto trattate le eccezioni relative alla costituzione del Consiglio dell'Ordine e alla produzione documentale dello stesso.

10.1. Sotto il primo profilo i ricorrenti affermano che la deliberazione autorizzativa della costituzione sarebbe nulla, con conseguente nullità della costituzione, in quanto sarebbe stata adottata da organo, il Consiglio dell'Ordine, che non avrebbe potuto deliberare nella materia in questione per l'impossibilità di integrare il *quorum* costitutivo di cui all'art. 28, c. 11, della l. n. 247 del 2012 e ciò a seguito delle dimissioni del Consigliere avv. [OMISSIS], della decadenza dei Consiglieri avvocati [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], derivante dall'aver assunto incarichi giudiziari conferiti da magistrati del circondario, e dell'incompatibilità del Consigliere avv. [OMISSIS], difensore dei ricorrenti.

Le deliberazioni autorizzative della costituzione del Consiglio dell'Ordine nel presente giudizio si trovano allegate alla memoria trasmessa in data 25.9.2018 dal resistente. Si tratta delle deliberazioni n. 112/2018 e n. 113/2018 del 3.9.2018, che risultano assunte da cinque consiglieri, tra i quali gli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS], che, a detta dei ricorrenti, sarebbero incorsi nella decadenza di cui all'art. 28, c. 10, della l. n. 247 del 2012 per la ragione sopra ricordata.

Risulta in atti che gli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno assunto incarichi giudiziari, rispettivamente quale professionista delegato in un procedimento esecutivo immobiliare dinanzi al Tribunale di [OMISSIS] e quale curatore di un fallimento dichiarato dallo stesso Tribunale.

Tuttavia appare dirimente il rilievo che l'art. 28, c. 10, terzo periodo, prevede l'automatica decadenza non per il caso in questione, contemplato dal quarto periodo, ma per la diversa fattispecie di cui ai due primi periodi e cioè per l'incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine con quelle di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, incompatibilità non rimossa con l'opzione per uno dei due incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

E ciò risulta non solo dalla collocazione sistematica del divieto di conferimento, ai componenti del consiglio, di incarichi giudiziari da parte di magistrati del circondario, che segue, con disposizione autonoma, la previsione delle incompatibilità di cui si è detto e della sanzione derivante dalla mancata rimozione delle stesse, ma anche (e sopra tutto) dal rilievo che l'opzione per uno degli incarichi incompatibili è imposta entro trenta giorni "dalla proclamazione", evento che si accompagna all'elezione alle cariche di cui al primo periodo del decimo comma dell'art. 28, ma che è del tutto estraneo al conferimento di incarichi giudiziari.

I Consiglieri avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno dunque legittimamente partecipato alle deliberazioni in questione, talché l'eccezione dei ricorrenti è infondata.

10.2. I ricorrenti hanno poi eccepito l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dal Consiglio dell'Ordine in data 19.10.2018 per non essere lo stesso Consiglio costituito per il merito della revocazione, la sua costituzione avendo riguardato l'inibitoria, e comunque per la tardività di tale produzione in relazione al disposto degli artt. 60 e 61 del r.d. n. 37/34; essa non sarebbe infatti avvenuta nel termine di dieci giorni dal provvedimento del 4.10.2018 di fissazione dell'udienza per la trattazione del merito. Ne chiedono pertanto l'estromissione.

L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.

E così in primo luogo perché la costituzione del Consiglio dell'Ordine è espressamente avvenuta "*per resistere al ricorso per la revocazione*", tanto che le conclusioni assunte nella memoria di costituzione hanno riguardato sia la domanda di sospensione sia il merito della revocazione.

Né la decisione richiamata dai ricorrenti, Cass., 8 aprile 2014, n. 8150 (secondo cui "*[l]a costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.*") depone in senso favorevole alla loro eccezione, posto che se è vero che la costituzione nel subprocedimento relativo alla c.d. inibitoria non implica automaticamente la costituzione anche per la fase di merito, è altrettanto vero che non la preclude, essendo rimesso alla

scelta della parte se costituirsi partitamente per la fase della c.d. inibitoria e poi per il merito, ovvero dedurre tutte le difese con la costituzione nella prima di tali due fasi.

Quanto agli artt. 60 e 61 del R.d. n. 37 del 1934 va premesso che tali norme tra l'altro prevedono: (i) la trasmissione, da parte della segreteria del Consiglio Nazionale Forense, degli atti relativi ai ricorsi avverso le decisioni dei consigli dell'ordine al pubblico ministero presso la Suprema Corte, che ne deve curare la restituzione non oltre quindici giorni dal ricevimento (art. 60, c. 1), (ii) l'avviso al ricorrente e alle altre parti interessate, ad opera della stessa segreteria, che gli atti resteranno depositati negli uffici del Consiglio Nazionale Forense per il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione (art. 60, c. 2), (iii) che in questo termine di dieci giorni le parti e il pubblico ministero possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti (art. 61, c. 1 e 2) e (iv) che la discussione del ricorso non possa tenersi prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto (ii) che precede (art. 61, c. 4).

Il richiamo di tali norme da parte dei ricorrenti non risulta appropriato e ciò per più ragioni.

Innanzitutto perché si tratta di previsioni attinenti fattispecie diversa (ricorsi avverso le decisioni dei consigli dell'ordine) dalla revocazione e pertanto non applicabili a quest'ultima.

Inoltre perché, anche se si volesse ritenerle applicabili, il termine per la produzione documentale decorrerebbe dalla scadenza di quello previsto per la restituzione degli atti ad opera del pubblico ministero presso la Corte di cassazione (art. 60, c. 2) e non dalla data del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione.

E in ogni caso perché per prassi consolidata nei procedimenti dinanzi a questo Consiglio Nazionale è consentita la produzione di difese e documenti anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 60, c. 2, alla condizione che ciò non determini la lesione delle prerogative difensive e del contraddittorio. E i ricorrenti, nel dolersi dell'assunto tardivo depositato non hanno allegato alcun pregiudizio delle loro ragioni difensive, talché anche sotto tale aspetto la censura si palesa infondata.

11. Infondate sono anche le ragioni di revocazione dedotte dai ricorrenti.

11.1. Essi in primo luogo denunciano il dolo revocatorio ai sensi del n. 1) dell'art. 395 c.p.c..

Affermano che il Consiglio dell'Ordine (i) avrebbe modificato tre voti contrari all'apertura del procedimento di cancellazione, chiaramente risultanti dal verbale della seduta del 27.10.2016, nei voti "relativamente non favorevoli" risultanti dal testo della deliberazione, (ii) avrebbe precluso l'accesso a tale verbale sulla scorta della falsa dichiarazione che il

contenuto di esso era stato trasfuso integralmente nella deliberazione e (iii) si sarebbe costituito dinanzi al TAR di Catania dichiarando anche in quella sede che il documento era già conosciuto dai ricorrenti in quanto trasfuso integralmente nella deliberazione di avvio del procedimento e avrebbe ripetuto ciò nel giudizio dinanzi a questo Consiglio Nazionale definito con la decisione oggetto della domanda di revocazione; tale contegno sarebbe stato idoneo a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al Giudice l'accertamento della verità. Se infatti quel verbale fosse stato disponibile al tempo del ricorso avverso i provvedimenti di cancellazione, sarebbe emerso che la deliberazione di apertura del procedimento non era stata legittimamente assunta, non essendosi, al cospetto di quattro voti favorevoli e quattro voti contrari a tale apertura, formata la necessaria maggioranza, con conseguente travolgimento anche della successiva deliberazione di cancellazione. Aggiungono di aver potuto disporre della prova documentale della modificazione dei voti solo il 26.7.2018, quando il loro difensore aveva ricevuto il verbale della seduta del 27.10.2016 unitamente ad un esposto disciplinare nei suoi confronti.

Il Consiglio dell'Ordine si è difeso nella sostanza sostenendo che già nei ricorsi avverso la cancellazione i ricorrenti avevano allegato la parità di voti favorevoli e di voti contrari all'apertura del procedimento di cancellazione, talché non poteva parlarsi di dolo, non essendovi stata alcuna immutazione dei fatti (non vedendosi differenza tra le espressioni riportate nella deliberazione e i voti di cui al verbale), né alcun contegno volto a paralizzare la difesa avversaria impedendo al Giudice l'accertamento della verità. Mancherebbe così la novità del documento e non sarebbe stato osservato il termine di cui all'art. 326 c.p.c.. Dalla decisione del TAR passata in giudicato emergerebbe che i ricorrenti erano a conoscenza delle circostanze che vorrebbero far ritenere scoperte solo ora.

Tali difese del Consiglio dell'Ordine non colgono nel segno.

Risulta documentalmente che il verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine del 27.10.2016 riporta i voti contrari dei Consiglieri avvocati [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] (*"voto contrario in quanto indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa"*) e che la deliberazione riferisce invece dei voti "relativamente non favorevoli" di tali tre Consiglieri, *"i quali ribadiscono la necessità che il doveroso, pur condiviso avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione"*.

In questa situazione non risulta rilevante il fatto che i ricorrenti nel procedimento di impugnazione della cancellazione abbiano dedotto che la deliberazione di apertura del procedimento aveva registrato quattro voti a favore e quattro contrari (assumendone

l'illegittimità per l'affermata non consentita attribuzione del valore doppio al voto del Presidente).

Sono piuttosto da sottolinearsi le circostanze (i) che la *qualificazione*, nel testo delle deliberazione, come voto "*relativamente non favorevole*" del voto chiaramente contrario espresso dai tre consiglieri in questione ha indotto questo Consiglio Nazionale a ritenere nulli i loro tre voti e che di conseguenza si fosse formata una maggioranza favorevole all'apertura (tre – *recte* quattro – voti a favore e uno contrario) e (ii) che il Consiglio dell'Ordine ha negato l'accesso al verbale, dal quale risultavano i voti contrari, affermando, anche dinanzi al TAR, che il contenuto del verbale era stato trasfuso nella deliberazione (il che in realtà, per le ragioni dette, non appare dato sostenere).

Per tali ragioni non risulta fondata neppure l'eccezione di decadenza *ex art. 326 c.p.c.* sollevata dal Consiglio dell'Ordine, posta la (teorica, come ora si dirà) rilevanza del documento rappresentato dal verbale, che risulta trasmesso all'avv. [OMISSIS] con messaggio di posta elettronica certificata dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] del 26.7.2018 (all. 3 alla memoria in data 14.10.2018 dei ricorrenti); così come non risulta fondata l'eccezione relativa al giudicato formatosi sulla decisione in tema di accesso del TAR di Catania, quanto meno per essere la stessa fondata, *in parte qua*, sulla considerazione della trasfusione del contenuto del verbale nella deliberazione ("*di talché*", secondo il TAR, "*esso è già a conoscenza degli odierni ricorrenti, i quali, pertanto, non sono titolari di un concreto interesse ad accedere nuovamente al suo contenuto, il quale risulta già nella loro disponibilità*").

Ciò precisato in punto di fatto, si deve però considerare che si sta discutendo della dedotta falsità della deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] (per l'assunta divergenza degli esiti della votazione in essa riportati rispetto a quanto risultante dal verbale della seduta nella quale tale deliberazione è stata assunta) e perciò della dedotta falsità di un atto munito di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., che pertanto fa piena prova, fino a querela di falso "*delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*".

Non risulta che avverso detta deliberazione sia stata proposta querela di falso, talché, quanto meno allo stato, non è dato discutere della falsità, che potrebbe se del caso rilevare, ma una volta avvenuto il suo accertamento, ai sensi del n. 2) dell'art. 395 c.p.c. (norma enunciata, come si è ricordato, nelle domande dei ricorrenti, ma senza alcun supporto argomentativo e, sopra tutto, senza la prova del necessario accertamento della falsità).

11.2. Neppure il motivo di revocazione fondato sul n. 3) dell'art. 395 c.p.c. risulta fondato.

A sostegno dello stesso i ricorrenti aggiungono di avere fatto il possibile per acquisire tempestivamente il verbale in questione (richiesta di accesso e ricorso al TAR), ma che la produzione del verbale in parola è stata resa impossibile per fatto e colpa del Consiglio dell'Ordine, soggiungendo che il documento in parola, se esibito con il ricorso a questo Consiglio, avrebbe determinato un esito differente del giudizio.

Il Consiglio dell'Ordine oppone nella sostanza che manca la decisività del documento, dal momento che l'assunto della parità dei voti era già stato sostenuto in sede di impugnazione della cancellazione e che secondo questo Consiglio Nazionale potrebbe trovare applicazione l'art. 59 della legge n. 247 del 2012, che attribuisce valore doppio al voto del Presidente, talché non è affatto dimostrato che il verbale in questione avrebbe determinato un esito diverso, mancando così il nesso causale tra la circostanza denunciata e la decisione.

Premesso quanto sopra dedotto circa l'infondatezza delle eccezioni del Consiglio dell'Ordine e che con la decisione impugnata per revocazione questo Consiglio non ha affermato l'applicabilità alla materia in questione dell'art. 59, va qui anzi tutto ribadito che il mancato esperimento della querela di falso avverso la deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione ha rilevanza assorbente.

In ogni caso per potersi dare ingresso alla revocazione ai sensi del n. 3) dell'art. 395 c.p.c. occorre la dimostrazione dell'incolpevole impossibilità di produzione del documento, che i ricorrenti ascrivono a fatto del Consiglio dell'Ordine.

Tuttavia essi non hanno allegato di avere domandato, nel giudizio di impugnazione della cancellazione, che venisse ordinata al Consiglio dell'Ordine la produzione del documento in parola, talché non può darsi l'impossibilità incolpevole di cui sopra.

Va infatti ricordato che *"[l]'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, di produrre in giudizio un documento decisivo, che, a norma dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., consente l'esperimento dell'impugnazione per revocazione, non è ravvisabile quando la parte, essendo a conoscenza dell'esistenza del documento in possesso dell'avversario (o di un terzo) non ne abbia richiesta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. talché la mancata acquisizione del documento si ricollega alla negligenza della stessa parte"* (Cass., 20 marzo 2009, n. 6821; Cass., 15 febbraio 1992, n. 1879).

12. Il ricorso va dunque rigettato.

In accoglimento della richiesta dei ricorrenti, alla luce di quanto dedotto, si dispone la trasmissione di copia del fascicolo relativo al presente giudizio di revocazione e della

presente decisione, per quanto di eventuale competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OMISSIS] e al Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS].

P.Q.M.

visti gli artt. 395 e ss. c.p.c.,

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Ordina la trasmissione di copia del fascicolo relativo al presente giudizio di revocazione e della presente decisione, per quanto di eventuale competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OMISSIS] e al Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria